

sità di rendere disponibili aree attrezzate in grado di ospitare le autocaravan e in cui localizzare gli impianti di smaltimento igienico-sanitario.

Il recente decreto legislativo sulla liberalizzazione del commercio consente di sviluppare l'aspetto economico-commerciale, delle aree/campeggi attrezzati, senza che la Regione debba intervenire per disciplinare il settore delle relative licenze.

Le richieste inoltrate dalle **Associazioni Nazionali Federcampeggio e Coordinamento Camperisti**, circa la necessità che le Amministrazioni Comunali elaborino specifiche varianti allo strumento urbanistico generale per l'allestimento d'aree attrezzate da mettere a disposizione per le esigenze dei veicoli autosufficienti adibiti al turismo nonché della **Protezione Civile** e d'altre funzioni con lei compatibili, sono giustificate e concorrono ad evidenziare la necessità di elaborare una legge d'indirizzo regionale: una normativa che definisca e completi gli aspetti della Legge n. 217 del 17 maggio 1983 (*Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica*), della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 495 del 5 maggio 1997 (*Istruzione Tecnica per la disciplina urbanistica d'aree attrezzate multifunzionali d'interesse generale*) e della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 (*Istituzione del servizio nazionale della protezione civile*).

Per quanto sopra, riteniamo indispensabile che i Comuni sviluppino il tema inerente alle strutture ricettive sapendo anche dell'opportunità di allestire Aree Attrezzate Multifunzionali e Campeggi Municipali Multifunzionali, perché il recente terremoto ha dimostrato com'è impossibile, in tempi brevi, individuare/urbanizzare delle Aree per collocare tende / caravan / autocaravan / casemobili.

In detto contesto, un riferimento base è la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 495 del 05 maggio 1997 "*Istruzione tecnica per la disciplina urbanistica d'aree attrezzate multifunzionali d'interesse generale*", perché consente di:

- disciplinare quanto demandato dalla lettera e), punto 2 dell'art. 214 del DPR 610/96;
- fornire a Privati e Sindaci gli strumenti per intervenire efficacemente ed economicamente per lo sviluppo economico-culturale e attivare un incremento occupazionale;
- preservare il territorio da centinaia di migliaia di litri d'acque reflue chiare e scure, scaricate a cielo aperto, provenienti da autobus turistici e autocaravan;
- fornire a Privati e Sindaci una traccia utile ad individuare/progettare Aree Attrezzate Multi-

funzionali, mettendo le basi per la ricerca ed acquisizione di finanziamenti pubblici e privati.

- attivare il coordinamento e lo svolgersi delle operazioni di soccorso e d'assistenza alla popolazione, in caso d'emergenza da parte della **Protezione Civile**, in conformità con quanto stabilito dalla legge 24 febbraio 1992 n. 225;

- far sostare i veicoli autosufficienti adibiti al turismo itinerante. (*veicoli definiti autosufficienti poiché dotati di servizi igienico-sanitari e d'impianti di raccolta delle acque reflue, generalmente costituiti da autocaravan, caravan agganciate all'autoveicolo adibito al traino e autobus turistici, così come complessivamente definiti dagli articoli 47, 54 e 56 del Nuovo Codice della Strada*);

- attivare l'installazione d'attrezzature per manifestazioni all'aperto, mercati all'aperto e per le attività ricreative itineranti genere.

Dette funzioni, sebbene caratterizzate da un certo grado d'eterogeneità, hanno in comune la peculiarità d'essere temporanee (*organizzabili in modo ciclico e/o alternato*) e di richiedere di grandi spazi aperti minimamente dotati d'attrezzature e servizi di base analoghi (*impianto di fornitura d'energia, d'erogazione idrica, di smaltimento rifiuti, ecc.*).

Inoltre dette funzioni sono tali da consentire che l'area in questione possa essere classificata, da un punto di vista urbanistico, come zona territoriale omogenea F, in altre parole "*parte del territorio destinata ad attrezzature ed impianti d'interesse generale*", giusta la definizione contenuta nel D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. A questo proposito si deve precisare che le aree in oggetto non possono essere computate quali aree di parcheggio ai fini della verifica degli standard minimi di legge.

- Si precisa che nell'eventualità che lo strumento urbanistico generale vigente preveda zone F disponibili e disciplinate in modo da consentire la realizzazione delle attrezzature di seguito specificate, la Variante ovviamente non si rende necessaria e le indicazioni possono costituire un utile quadro di riferimento in base al quale condurre verifiche d'idoneità e di fattibilità.

Si fa presente che per realizzare un'area attrezzata multifunzionale completa il modulo di riferimento replicabile è di **m. 50x70** e può ospitare 400 persone in caso d'emergenza.

Si suggerisce, **in sede di progettazione delle nuove espansioni, di inserire l'area attrezzata tra gli edifici**, in modo da facilitarne l'accesso diretto in caso d'emergenza.

Ecco i motivi per i quali vi chiediamo d'APPROVARE l'articolato che segue nelle prossime pagine:

1. si tratta di un articolato omogeneo alla norma-